



Pubblico Impiego - Funzioni Locali

---

**NUOVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI CON CGIL, CISL  
UIL E CSA A PENSAR MALE...NON SI FA MAI PECCATO!**



Roma, 10/07/2018

### **NUOVO CONTRATTO FUNZIONI LOCALI**

#### **CON CGIL, CISL UIL E CSA A PENSAR MALE...NON SI FA MAI PECCATO!**

I lavoratori del comparto Funzioni Locali non hanno avuto il tempo di gustare il piatto di lenticchie alla voce “arretrati contrattuali” trovati nella busta paga di giugno dopo ben nove anni di blocco contrattuale, che subito un'altra bella sorpresa è servita per appesantire la canicola estiva.

Grazie alla ormai nota sciatteria ed incompetenza di coloro che si sono affrettati a chiudere l'intesa per il rinnovo del contratto di settore, non potevamo che essere facili profeti!

La dichiarazione congiunta n. 5 allegata al CCNL concordata in extremis dai sindacati firmatari con l'Aran, per mettere una "pezza" all'incredibile svarione prodotto sul testo del contratto per la parte economica del rinnovo, non ha alcun valore normativo e non risulta né vincolante, né idonea a derogare a norme di contenimento della spesa pubblica.

Ecco quindi che non basta una dichiarazione congiunta per ampliare le risorse economiche a carico dei bilanci degli enti locali, se le disposizioni del nuovo contratto prevedono che il salario accessorio non potrà superare l'importo massimo stanziato nel fondo dell'anno 2016.

Questo principio è stato ora sancito dalla Corte dei conti della Puglia -parere n. 99/2018- e si riferisce agli incrementi contrattuali per le posizioni di sviluppo (differenziali retributivi) ed agli 83,20 euro per dipendente, da inserire nei fondi a partire dall'anno 2019.

Queste risorse non potranno quindi essere finanziate dal bilancio come addizionali ma, esclusivamente, all'interno del contratto decentrato il quale, a sua volta, dovrà rispettare il limite delle risorse stanziate nell'anno 2016, come previsto all'articolo 67, comma 7, che recita: «la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017».

La soluzione a questo problema, dovrà quindi essere trovata esclusivamente all'interno degli stessi fondi decentrati, al fine di realizzare l'equivalente riduzione di altre risorse per non superare l'importo dell'anno 2016.

In pratica, i fondi decentrati verranno finanziati per la parte relativa all'aumento contrattuale con corrispondenti decurtazioni alle voci dei salari dei lavoratori!

**Tanto costa al momento, in assenza di un'ulteriore pronunciamento della Corte magari a sezioni riunite, "l'ansia da prestazione" dei sindacati firmatari, prodotta dalla necessità ed urgenza di fornire un assist al governo uscente ed in piena campagna elettorale.**

Roma, 10 luglio 2018

USB P.I. Esecutivo Nazionale

Funzioni Locali